



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano

AREA TECNICA-SERVIZIO ECOLOGIA



REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 29/10/99 n. 490 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali".

Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Per tale ragione la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare nel rispetto delle piante ed in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Le norme contenute nel presente Regolamento si riferiscono alle modalità di impianto, manutenzione e tutela delle aree verdi pubbliche e private esistenti, ed ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici.

NORME SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

CAPITOLO I°

NORME PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO

ART. 1 – Oggetto del capitolo

Il presente regolamento detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione del verde pubblico e privato esistente sul territorio comunale: si applica a protezione degli alberi e delle loro aree di pertinenza, delle siepi boscate, dei parchi e giardini privati e pubblici, delle aree urbane non edificate e non interessate da coltivazioni, nel rispetto delle Leggi vigenti.

Art. 2 – Oggetto della salvaguardia

In tutte le aree di verde privato e pubblico, gli interventi sulle piante sono regolamentati come indicato negli articoli che seguono, al fine della tutela del patrimonio verde, per quanto riguarda:

- a) gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a 1.30 metri di altezza dal colletto, superiore a 60 cm per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza, di cui all'Allegato D;
- b) le essenze ed alberature di pregio, che per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni sopraindicate;
- c) le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm 40

Classe di grandezza

- 1° grandezza
- 2° grandezza
- 3° grandezza

Altezza delle piante a maturità

- superiore a 18 metri*
- tra 12 e 18 metri
- inferiore a 12 metri

Sono escluse da dette salvaguardie gli alberi da frutto a tale scopo coltivati.

Il Sindaco, o suo delegato, si riserva la possibilità di tutelare piante che, pur non raggiungendo le dimensioni succitate, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio.

Le prescrizioni del seguente regolamento valgono anche per le piante da conservare, in relazione alla loro ubicazione o importanza storica, debitamente documentata.

Art. 3 – Abbattimenti

E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale ed a qualunque soggetto di abbattere alberi, siano essi vivi, ammalorati o morti, di cui al precedente art.

L'Amministrazione comunale potrà esaminare richieste di abbattimenti, inoltrate dagli aventi diritto, rilasciando specifico "nullaosta", unicamente per:

- alberi che siano ammalati e la loro conservazione non sia più possibile
- alberi che, per cause naturali ovvero per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino avere compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
- alberi morti e/o deperienti
- alberi radicati ad una distanza da fabbricati inferiore a 5 volte il diametro del fusto misurato a m. 1.30 da terra e vi siano evidenti danni provocati dall'albero.

La formale richiesta dovrà essere presentata dal proprietario del fondo su cui vegeta la pianta o da altro soggetto avente titolo, utilizzando l'apposito modello Allegato sub A), corredato di appropriata documentazione fotografica e/o quant'altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

L'Amministrazione, può richiedere al titolare, qualora lo ritenesse necessario, relazione redatta da un agronomo professionista, ed eseguire altresì idoneo sopralluogo con il proprio consulente incaricato.

Il Comune valuterà le richieste di abbattimento, entro 30 giorni dalla data di presentazione; in assenza di comunicazioni da parte del Comune medesimo, si potrà procedere all'abbattimento.

Alle disposizioni, eventualmente contenute nei pareri, (ad es. messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro l'anno di validità dello stesso.

Art. 4 - Sostituzione degli alberi abbattuti

Ogni albero abbattuto deve essere sostituito con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato C, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità, avente circonferenza minima da 20-22 cm per le piante di prima e seconda grandezza e da cm 10-15 a cm 15-20 per quelle di terza grandezza.

L'avvenuta sostituzione dovrà essere comunicata all'Ufficio Ecologia, che si riserverà di eseguire opportuno sopralluogo di verifica.

Se la sostituzione non è possibile, il richiedente dovrà versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore di mercato della pianta da abbattere, aumentata del costo di messa a dimora.

Art. 5 - Esenzioni dal parere

Qualora l'abbattimento della pianta fosse determinato da indifferibili ragioni di incolumità pubblica e privata, il titolare del fondo, ovvero ogni altra persona avente titolo è autorizzato all'abbattimento dell'albero e alla messa in sicurezza dei luoghi, anche in assenza del prescritto nullaosta, limitandosi alla sola informazione telefonica quando possibile. A sanatoria dell'intervento di abbattimento dovrà inviare entro e non oltre 10 giorni dall'esecuzione, specifica comunicazione corredata da dichiarazione di pericolosità redatta in forma di autocertificazione e corredata da adeguata documentazione fotografica.

Sono altresì soggetti a comunicazione gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o per ottemperanza a disposizioni di legge.

Art. 6 – Potature

Le potature devono essere effettuate sull'albero, rispettando per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore al cm 10, e non devono essere eseguite nella fase di schiusura delle gemme, nè immediatamente prima della caduta delle foglie.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a 15/20 cm sono **vietati**.

Ogni intervento di capitozzatura o potatura non eseguito a regola d'arte, si configura a tutti gli effetti come abbattimento non autorizzato e come tale sanzionato.

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento di potatura, che modifichi la forma e la struttura delle piante, dovrà preventivamente denunciare l'intervento all'Ufficio Ecologia, utilizzando l'apposito modello "Allegato B" del presente regolamento.

La denuncia costituisce autorizzazione implicita ed acquisisce valore di autorizzazione dopo 15 giorni dalla presentazione della stessa all'Ufficio Protocollo del Comune di San Vittore Olona.

L'autorizzazione implicita di potatura ha validità 1 anno a partire dal 15 giorno dalla data di presentazione della denuncia.

La

Il competente Ufficio Ecologia verificherà, a campione, il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle denunce

Art. 7 – Area di pertinenza delle alberature

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione :

- ❖ piante di 1° grandezza (> 18 m) m. 4 di raggio
- ❖ piante di 2° grandezza (12-18 m) m. 3 di raggio
- ❖ piante di 3° grandezza (< 12 m) m. 2 di raggio

Fatte salve, le situazioni esistenti, le aree di pertinenza delle alberature, possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, purchè sia garantito il mantenimento di una area a terreno nudo pacciamata, inerbita, o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

- ❖ piante di 1° grandezza mq. 8
- ❖ piante di 2° grandezza mq. 4
- ❖ piante di 3° grandezza mq. 2

Gli interventi di posa delle pavimentazioni non dovranno comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, fermo restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori, secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente, non potranno essere interessate da manufatti edilizi o da pavimentazioni non permeabili.

Sulle aree sovrastanti i box interrati dovrà essere previsto uno strato di terra non inferiore ai 50 cm.

ART. 8 - Distanze dai confini, strade pubbliche, impianti tecnici aerei e sotterranei per i nuovi impianti arborei

Distanze dai confini :

Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari tra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature come definita all'articolo precedente, nell'ambito della proprietà.

Distanze dalle strade pubbliche:

Per quanto riguarda l'ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini privati e pubblici, in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di metri 3, non potranno essere messi a dimora, alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio.

Distanze dagli impianti per le utenze aeree:

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di metri 5, come previsto dal D.M. 21/03/88 art. 2. 1.06, dovrà essere garantita la distanza minima d'impianto per un raggio di cm.30 attorno al cavo.

Distanze dalle utenze sotteranee:

Per le utenze sotteranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Classe di grandezza	Distanza minima
a) 1° grandezza (altezza > 18 metri)	metri 4
b) 2° grandezza (altezza 12/18 metri)	metri 3
c) 3° grandezza (altezza < 12 metri)	metri 2

Per gli scavi e la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, acqua, linee elettriche, telefoniche e fibre ottiche, fognature ed altro), si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Art. 9 - Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, fili di ferro, o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti, e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno delle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano produrre impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta.

Art. 10 - Protezione degli alberi in sede d'esame di pratica edilizia

I privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possessori di aree private con alberature, sulle quali è richiesto permesso di costruire, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

a) in sede di presentazione dei progetti per il rilascio di permesso di costruire, che saranno sottoposti al parere preventivo dell'Ufficio Ecologia, tutte le alberature esistenti sull'area oggetto dell'intervento, dovranno essere rigorosamente rilevate ed indicate su specifica planimetria con allegata documentazione fotografica, avendo cura di specificare le circonferenze dei fusti e le distanze da manufatti o edifici esistenti. (art. 41 del vigente Regolamento Edilizio)

b) I progetti dovranno essere redatti in modo da rispettare le alberature protette esistenti e per le quali non è richiesto l'abbattimento, avendo particolare cura di non ledere gli apparati radicali, a riservare sufficiente spazio all'apparato radicale, anche tenendo conto del suo sviluppo futuro. A tal proposito l'Amministrazione Comunale potrà chiedere, a garanzia della salvaguardia delle piante, un deposito cauzionale pari al valore di mercato delle medesime, che verrà svincolato trascorso un anno dal termine dei lavori oggetto di pratica edilizia.

In caso di richiesta di abbattimento e del relativo parere favorevole, il medesimo abbattimento sarà comunque subordinato, (escluse situazioni di accertata impossibilità), alla messa a dimora di nuovi alberi, di specie simile, in sostituzione di quelli da rimuovere. Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Assoverde, relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, maggiorato del 45% per costi di trasporto, impianto, garanzie ed oneri fiscali. A tal proposito, il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra specificato deposito cauzionale di entità pari al valore delle piante da abbattere, che verrà svincolato ad avvenuta posa degli arredi vegetali o attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica dei competenti uffici, non prima di un anno dalla messa a dimora degli stessi.

Ogni nuovo permesso di costruzione, DIA/superDia per nuova costruzione, comportano l'obbligo di assicurare, nel territorio asservito alla costruzione, alberature in misura non inferiore ad una pianta ogni 150 metri cubi edificabili; da tale computo sono escluse alberature con altezza inferiore a 2,5 metri. Qualora nel lotto da edificare risulti impossibile l'impianto di alberature nelle quantità suindicate, gli alberi scelti nell'elenco di cui all'Allegato C, debbono essere comunque messi a dimora a spese del costruttore, in luoghi indicati dal Comune, contestualmente al rilascio del permesso di costruzione.

Art. 11 - Protezione degli alberi nell'ambito di interventi di risistemazione delle aree pubbliche e private

Gli abbattimenti facenti parte di progetti di risistemazione di aree, e/o riqualificazione del verde, ancorchè prevedano un miglioramento ambientale, estetico-culturale, sia nell'ambito privato che pubblico, devono essere sottoposti alla valutazione dell'Ufficio Ecologia, prima di essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami ecc.)

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 6.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi indicati nel progetto, e posti nell'ambito di un cantiere, devono essere idoneamente protetti.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità del cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Capitolo II°

DIFESA

Art. 13 – Difesa fitosanitaria

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;

la difesa delle piante da danneggiamenti;

l'adeguata preparazione dei siti di impianto,

il rispetto delle aree di pertinenza delle alberature e la protezione delle stesse da calpestio ecc.;

l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Impiego di prodotti fitosanitari

L'impiego di prodotti fitosanitari è ammesso laddove non sia possibile o risulti inefficace l'utilizzo di metodi di lotta biologica.

I principi attivi devono essere scelti in base ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale, in considerazione della selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R. 3/81968 n. 1255, D.M. 6/3/1978, D.M. 31/8/79, D.M. 20/7/1980, D.P.R. 223/88, Dlgs 194/95.

Le dosi di impiego, l'epoca, e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento ecc.).

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Art. 14 – Interventi di lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di lotta obbligatoria:

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Nell'ambito dell'intervento deve essere ridotto al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: i residui degli abbattimenti dovranno essere trasportati nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico.

Potature dei platani: nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a cm 10 con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando inoltre nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino"

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole e feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *Kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto – inizio settembre.

*D.M 22 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi*"*

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti in popolamenti di pino marittimo sia privati che demaniali, deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale. Il materiale infestato (piante, corteccia o ramaglie) deve essere distrutto con il fuoco o reso innocuo con altri metodi ecocompatibili indicati dal servizio fitosanitario regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

CAPITOLO III°

NORME INTEGRATIVE PER LE AREE NON EDIFICATE E NON ADIBITE AD ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 15 – Aree incolte, corti di fabbricati non adibite ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione

Fatto salvo quanto prescritto dal "Regolamento Comunale per la Pulizia Urbana ed il Decoro Ambientale", nelle aree di cui al presente articolo è vietato:

diserbare con prodotti chimici;

bruciare stoppie o rifiuti di qualsiasi genere;

modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell'area;

riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area;

spandere oli o materiali inquinanti.

I proprietari a altri aventi titolo sulle suddette aree devono provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed al controllo della vegetazione con periodici interventi di manutenzione.

Art. 16 – Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate, e degli arbusteti

Fatto salvo quanto prescritto dalle norme di Polizia Forestale, e dalle vigenti normative regionali sono vietati i seguenti interventi:

l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore a cm 5.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm 60 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm 14-16.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, robinia, indaco bastardo, ailanto).

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

Art. 17 – Prescrizioni riguardanti il taglio di siepi boscate

Per il taglio di gruppi di alberi, filari isolati, siepi boscate, si rilascerà apposito parere indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso.

I funzionari degli uffici competenti, provvederanno, se necessario, ad individuare l'area interessata al taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare.

Art. 18 - Aree boschive

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle aree assimilate ai boschi ai sensi della L.R. 5 aprile 1976 n. 8 e succ. mod., la quale definisce boschi, i popolamenti arborei o arbustivi a qualunque stadio di età di origine naturale o artificiale, aventi superficie superiore a 2.000 mq con una densità di copertura delle chiome a maturità superiore al 20%, ovvero le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza superiore a 25 metri.

Le aree boschive sono sottoposte alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227, e della Delibera della Regione Lombardia n. 13900 del 01/08/03, secondo cui le aree definite come boschi non possono essere trasformate in altra destinazione d'uso del suolo, ovvero non possono essere sottoposte ad interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione esistente, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dagli Enti territoriali competenti.

Il rilascio dell'autorizzazione di mutamento di destinazione di area boschiva, è subordinato, ai sensi della citata Delibera, alla presentazione e all'approvazione, da parte dell'Ente territoriale competente, di progetti di interventi compensativi di rimboschimento; in alternativa le quote corrispondenti all'importo dell'intervento compensativo possono essere versate all'Ente competente, che provvederà ad eseguire le operazioni di rimboschimento in aree prossime a quelle in cui è avvenuta la trasformazione, secondo i criteri stabiliti della predetta delibera regionale.

CAPITOLO IV° SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 19 - Sanzioni e penalità

In caso di violazione delle norme del presente regolamento, verranno applicate a carico del proprietario e/o della ditta esecutrice, le sanzioni amministrative-pecuniarie seguenti, così come stabilito dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 "Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali":

- abbattimento senza la prevista autorizzazione di cui all'art.3, danni gravi all'albero da potatura eseguita in modo diverso da quanto previsto all'art. 6: da un minimo di Euro 85,00 ad un massimo di Euro 500,00, oltre al risarcimento pari al valore di mercato di ogni singolo albero abbattuto o danneggiato aumentato del costo di messa a dimora .
- danni lievi all'albero (apparato radicale o aereo), potatura non denunciata o eseguita in modo diverso da quanto previsto all'art. 6: da un minimo di Euro 65,00 ad un massimo di Euro 500,00,
- mancata sostituzione dell'albero, ancorchè prescritta, da Euro 50,00 a Euro 500,00, aumentata del valore di acquisto e messa a dimora dell'albero;
- le altre infrazioni regolamentari sono punite con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00, secondo gravità, aumentata del valore differenziale derivato al patrimonio arboreo a seguito dell'intervento.

Art. 20 - Sanzioni accessorie

In caso di violazione avvenuta su proprietà interessata da intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione di cui all'art. 18, l'Amministrazione Comunale può imporre:

- la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- la messa a dimora di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

Art. 21 – Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dai contributi compensativi previsti nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso sarà vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

ALLEGATO A

**Al Signor Sindaco
del Comune di San Vittore Olona
Ufficio Ecologia**

Oggetto: Richiesta nullaosta per abbattimento piante

Il sottoscritto.....
Residente in Via.....
Città.....tel.....
In qualità di.....

CHIEDE

Il nullaosta ad abbattere:
n..... piante di.....
radicate all'interno della proprietà sita in Via.....
per le motivazioni di seguito specificate.....
.....
.....
.....

ESECUTORE DEI LAVORI

Ditta.....
Via.....città.....tel.....

Il sottoscritto a conoscenza del Regolamento e delle sanzioni previste, **si impegna** fin d'ora a sostituire le piante abbattute e con altre essenze idonee e compatibili con l'ambiente e lo spazio disponibile.

Eventuali allegati:

- relazione di tecnico professionista
- documentazione fotografica

In attesa di sopralluogo e del successivo parere, si inviano distinti saluti.

San Vittore Olona.....

FIRMA

ALLEGATO B

**Al Sig. Sindaco
del Comune di San Vittore Olona
Ufficio Ecologia**

Oggetto: Denuncia interventi potatura alberi

Il sottoscritto.....
Residente in Via.....n° città.....
In qualità di.....

DENUNCIA

Interventi di potatura di n.....alberi di.....
radicati nella proprietà in Via.....
per la seguente motivazione:.....
.....
.....

Esecutore dell'intervento

Ditta.....
Via.....città.....tel.....

IL SOTTOSCRITTO A CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO E DELLE SANZIONI PREVISTE

SI IMPEGNA

ad OSSERVARE in ogni operazione quanto prescritto dal vigente Regolamento a tutela del patrimonio arboreo ed in particolare a:

1. non eseguire interventi nella fase di schiusura delle gemme ed immediatamente prima della caduta delle foglie;
2. non eseguire capitozzature;
3. non alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma;
4. eseguire i tagli perfettamente rifilati evitando slabbrature della corteccia e scocciature dei rami;
5. evitare di danneggiare durante le operazioni di potatura altre parti dell'albero non direttamente interessate dai lavori;
6. eliminare il materiale di risulta nel rispetto della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti; evitando di accendere fuochi;
7. eseguire i lavori nel rispetto delle leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
8. a conservare copia della presente DENUNCIA, debitamente protocollata dal Comune, sul luogo dei lavori.
- 9. ad eseguire i lavori dopo 15 giorni dalla data di protocollo della presente**

Distinti saluti

San Vittore Olona

FIRMA

ALLEGATO C

ELENCO DELLE ESSENZE TIPICHE LOCALI

Per i nuovi impianti, la scelta delle essenze arboree deve fare riferimento, preferibilmente, alla gamma di quelle appartenenti alle specie vegetali locali e/o entrate nella storia o paesaggio lombardo, considerate di maggior valore ambientale, come di seguito specificate:

Acer campestre (Acer campestre)	h 12-15 m
Acer montano (Acer pseudoplatanus)	h 20-25 m
Acer riccio (Acer platanoides)	h 20-25 m
Agrifoglio (Ilex aquifolium)	h 10 m
Bagolaro (Celtis australis)	h 18-20 m
Betulla bianca (Betula pendula)	h 20 m
Biancospino selvatico (Crataegus oxyacantha)	h 4-9 m
Castagno (Castanea sativa)	h 15-20 m
Carpino bianco (Carpinus betulus)	h 15-20 m
Cerro (Quercus cerris)	h 35 m
Ciavardello (Sorbus torminalis)	h 20 m
Ciliegio a grappoli, pado (Prunus padus)	h 20 m
Ciliegio (Prunus)	h 15-20 m
Corniolo (Cornus mas)	h 6-8 m
Faggio (Fagus sylvatica)	h 30-35 m
Farnia (Quercus robur)	h 30-40 m
Frassino (Fraxinus exelsior)	h 30-35 m
Gelso bianco (Morus alba)	h 10-12 m
Gelso nero (Morus nigra)	h 15-20 m
Maggiociondolo (Laburnum anagyroides)	h 4-10 m
Melograno (Punica Granatum)	h 3-7 m
Melo (Malus)	h 7-8 m
Nespolo (Mespilus germanica)	h 5 m
Noce (Juglans)	h 10-25 m
Olmo campestre (Ulmus minor)	h 30 m
Olmo ciliato (Ulmus laevis)	h 25 m
Ontano nero (Alnus glutinosa)	h 25 m
Orniello (Fraxinus ornus)	h 10 – 20 m
Pino silvestre (Pinus sylvestris)	h 35-40 m
Pioppo bianco (Populus alba)	h 30 m
Pioppo gatterino (Populus canescens)	h 20-30 m
Pioppo nero (Populus nigra)	h 30-40 m
Pioppo tremolo (Populus tremula)	h 20 m
Platano (Platanus hybrida)	h 30-40 m
Rovere (Quercus petraea)	h 25-35 m
Salice bianco (Salix alba)	h 13-18 m
Salice cinereo (Salix cinerea)	h 2-6 m
Salicone (Salix caprea)	h 10-12 m
Sorbo domestico (Sorbus domestica)	h 15-20 m
Sorbo montano (Sorbus aria)	h 6-10 m
Tasso (Taxus baccata)	h 15-20 m
Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos)	h 40 m
Tiglio intermedio (Tilia europea)	h 30-40 m
Tiglio selvatico (Tilia cordata)	h 30 m
E' vietata la messa a dimora delle piante evidenziate in giallo perchè colpite dal tarlo asiatico	

ALTEZZE E DIMENSIONI DEGLI ALBERI

Genere e specie	Altezza (mt)	Diametro chioma (mt)
Acer campestre	12-15	<10
Acer negundo	18-20	<10
Acer platanoides	20-25	>10
Acer pseudoplatanus	20-25	>10
Acer rubrum	20-35	>10
Acer saccharinum	30	>10
Acer saccharum	20-35	<10
Aesculus carnea	10-15	<10
Aesculus hippocastanum	20-30	>10
Ailanthus glandulosa	18-20	>10
Albizia julibrissin	8-12	>10
Carpinus betulus	15-20	<10
Catalpa bignonioides	15-18	<10
Cedrus	30-35	>10
Celtis australis	18-20	<10
Cercidiphyllum japonicum	15-20	<10
Cercis siliquastrum	8-10	<10
Crataegus oxycantha	4-9	<10
Cryptomeria japonica	25-30	<10
Fagus sylvatica	30-35	>10
Fraxinus excelsior	30-35	>10
Fraxinus ornus	10-20	<10
Ginkgo biloba	15-25	<10
Gleditsia triacanthos	25-30	>10
Hibiscus syriacus	2-4	<10
Jaracanda ovalifolia	7-10	<10
Juglans	10-25	>10
Laburnum anagyroides	4-10	<10
Lagerstroemia indica	4-8	<10
Laurus nobilis	8-10	<10
Ligustrum lucidum	4-10	<10
Liliodendron tulipifera	30-35	<10
Liquidambar styraciflua	15-20	<10
Magnolia grandiflora	10-25	>10
Malus	10-12	<10
Melia azedarach	12-15	<10
Morus	10-12	<10
Paulownia imperialis	15-20	<10
Phellodendron amurense	15-18	<10
Pinus pinea	15-20	>10
Platanus acerifolia	25-35	>10
Prunus cerasifera pissardii	6-7	<10
Prunus serrulataamanogawa	4-7	<10
Populus italica	20-30	<10
Punica granatum	3-7	<10
Quercus ilex	15-25	>10
Quercus palustris	20-25	<10
Quercus petraea	25-35	>10
Quercus robur	30-40	>10
Quercus rubra	20-25	>10
Schinus molle	7-8	<10
Sophora japonica	18-20	>10
Sorbus aucuparia	10-15	<10
Taxus baccata	20	>10
Tilia	20-30	>10
Ulmus	10-40	>10

Zelkova	20	>10
---------	----	-----

Genere e specie	Altezza (mt)	Diametro chioma (mt)
-----------------	--------------	----------------------